



## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Brindisi - Prima Sezione

Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice, Dott. Stefano Sales, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 914/2015 promossa da:

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto introduttivo dall'avv. VITALE VINCENZO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lecce Indirizzo Telematico

OPPONENTE

### CONTRO

I [REDACTED] )  
rappresentato e difeso per procura a margine della comparsa di costituzione dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lecce Via Lanzellotti n.3/D 72100  
BRINDISI

OPPOSTO

**CONCLUSIONI delle parti :** come da allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che siglati dal giudice formano parte integrante della presente decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

**Richiamato quanto rilevato nella precedente sentenza non definitiva, si deve rilevare che il CTU ha evidentemente considerato, quale capitale dovuto dal mutuatario alla opposta, l'intero debito residuo preteso dalla banca a titolo di rate, maturate dopo il precetto, e non corrisposte.**

**Invero, il metodo seguito è errato, poiché, al proposito, si sarebbero dovute considerare esclusivamente le quote capitale non versate, mantenendosi in vita, secondo quanto chiarito nella sentenza, solo l'obbligo di rimborso frazionato delle singole quote capitale maturate nel periodo**

**intercorso fra l'ultima rata pagata e la data di intimazione del precetto.**

**In tal senso, dalla memoria conclusionale dell'opponente, non contestata in fatto, si ricava che il precetto fu intimato in data compresa 26\3\2014, e che, a quel momento, il debito in linea capitale scaduto (secondo i calcoli prospettati, ma pedissequi al piano di ammortamento prodotto in uno alla CTU), ammontava ad € 4.940,53, a fronte di un credito da interessi indebitamente corrisposti per € 22.472,19 (accertato dal CTU), con un residuo attivo per il mutuatario pari ad € 17.531,66.**

**Da qui, la considerazione che il mutuatario era ben più che "al corrente" con i pagamenti e che il precetto era perciò infondato.**

**La predetta somma di € 17.531,66 doveva essere pertanto essere restituita al mutuatario, salva ovviamente la rilevanza dei fatti successivi all'intimazione del precetto 8poiché non risulta che vi sia stata intimazione della risoluzione).**

**Devono quindi accogliersi le conclusioni**

- sub 1 dell'atto di citazione, di dichiarazione di nullità del precetto e degli atti conseguenti;**
- sub 2c, condannandosi il [REDACTED] alla restituzione di € 17.531,66, oltre interessi per € 2.082,40, poiché all'epoca del precetto la Banca era debitrice delle somme dovute per interessi corrisposti;**
- sub 2d, stante la gratuità del mutuo.**

**Le spese legali possono essere compensate, stante la controvertibilità delle questioni sottoposte.**

**P.Q.M.**

**Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:**

- accoglie l'opposizione e per l'effetto**
- dichiara nullo il precetto e gli atti di esecuzione conseguenti;**
- condanna il [REDACTED] alla restituzione di € 17.531,66, oltre interessi per € 2.082,40,**
- dichiara che l'opponente è tenuto a corrispondere, alle scadenze convenute, le sole quote capitale di ogni singola rata.**
- compensa le spese di lite fra le parti.**

**Brindisi, 12 giugno 2018**

**Il Giudice  
Dott. Stefano Sale**